

### IPOTESI DI INTEGRAZIONE ALL'ACCORDO DEL 2 OTTOBRE 2018

In data 15 febbraio 2019 presso la sede dell'Agenzia Mobilità Romagnola si sono incontrati i Sigg.:

- Mauro Agostini in qualità di amministratore unico dell'Agenzia Mobilità Romagnola, assistito dai Dirigenti dell'Agenzia Ing. Laura Randi e Dott.ssa Cinzia Panici;
- Massimo Tassinari in rappresentanza della CNA di Ravenna;
- Giuseppe Montesaro in rappresentanza di USB Lavoro Privato;
- Saverio Messina in rappresentanza di UILTRASPORTI – UIL;
- Carlo Bassini in rappresentanza della FIT CISL;
- Luigi Montesaro in rappresentanza della FILT CGIL;
- Massimo Cai in rappresentanza di UGL Autoferrotranvieri;
- Paolo Cattani in rappresentanza della FAISA CISAL;
- Giulia Benzoni, Filomena Di Napoli, e Barbara Mauri in qualità di RSA

Ad integrazione di quanto pattuito nel verbale di accordo del 2 ottobre 2018 e successivi accordi, le parti convengono quanto segue:

#### Art. 1 Sede aziendale

Le parti convengono inderogabilmente che l'unica sede aziendale riconosciuta è posta nel Comune di Cesena Piazza Leonardo Sciascia 111. Tale sede è l'unico luogo permanente di lavoro. Le ex sedi periferiche siti in Rimini Via Campana c/o la Provincia di Rimini, Forlì presso la Provincia e Ravenna Via della Lirica 21 non sono luoghi in cui l'agenzia esercita stabilmente un'attività ma esclusivamente luoghi di appoggio temporanei e saltuari per il personale destinato a controlli e sopralluoghi nel territorio.

#### Art. 2 Indennità Pendolarismo Quotidiano

Le parti concordano nell'istituire una indennità di pendolarismo quotidiano (acronimo IPQ) da valere per i soli lavoratori in forza alla data del 1.3.2017.

Il calcolo dell'IPQ è dato dalla differenza tra i chilometri percorsi dalla sua attuale residenza (alla data di firma del presente accordo) alla sede posta in Cesena Piazza L. Sciascia 111 rispetto ai chilometri che avrebbe percorso dalla propria residenza (alla data del presente accordo) alla sede in cui era occupato al 31.12.2018. Se il risultato della sottrazione è negativo, ovvero percorre un chilometraggio inferiore, non verrà erogata alcuna IPQ.

Il chilometraggio complessivo di andata e ritorno, effettuato secondo quanto indicato al secondo comma del presente articolo, sarà moltiplicato per €. 0,15. Il chilometraggio sarà calcolato in base a quanto indicato da Google Maps percorso "il più veloce"; i dati della propria residenza saranno autocertificati dal lavoratore entro il 28.2.2019; gli importi sono da intendersi giornalieri e al lordo delle ritenute fiscali e contributive di legge.

Resta inteso che la residenza del lavoratore sarà cristallizzata alla data di autocertificazione; pertanto, in futuro, eventuali cambi di residenza non saranno presi in considerazione indipendentemente che producano un percorso chilometrico inferiore o maggiore.

Qualora l'Azienda richieda la prestazione, anche temporanea, presso i territori delle ex sedi di cui all'art. 1 a cui il lavoratore faceva capo al 31.12.2018, non verrà riconosciuta alcuna IPQ né tantomeno quanto previsto in tema di trasferta dall'accordo integrativo del 2 ottobre 2018 art. 11. L'IPQ viene corrisposta agli aventi diritto soltanto per le giornate di effettiva presenza presso la propria sede di lavoro posta in **Cesena Piazza Leonardo Sciascia 111**.

L'IPQ non è computabile ai fini del TFR e di qualsiasi altro istituto contrattuale e siano essi diretti o indiretti.

Il valore economico chilometrico sarà rivalutato in base all'indice IPCA previsto per il rinnovo del CCNL degli autoferrotranvieri.

Tale indennità decorre dal 7.1.2019, gli arretrati saranno erogati nella busta paga afferente il mese di marzo 2019.

#### Art. 3 Orario di lavoro

3

Ad integrazione dell'art.2 dell'accordo aziendale del 2.10.2018 primo comma, le parti concordano che l'orario settimanale passa a 38 ore in regime di parità delle condizioni economiche.

A fronte di quanto sopra l'ora sarà assorbita nella giornata del mercoledì ovvero passerà da 9 ore a 8.

La così detta fascia di reperibilità non subirà variazioni; le attività lavorative potranno comunque iniziare alle ore 7.30 per casi specifici che saranno autorizzati dalle Dirigenti.

La medesima riduzione di un ora, spetterà anche ai lavoratori part time il cui orario verrà rimodulato nella sola giornata del mercoledì in accordo fra le parti.

Art. 7 Buono pasto e welfare collettivo

Ad integrazione dell'art.7 dell'integrativo aziendale del 2.10.2018, il valore nominale del buono pasto passa da € 5,29 a € 7.00 dal 1.4.2019. Il buono pasto sarà elettronico tramite caricamento di un'apposita card.

Art. 8 Validità ed efficacia

Il presente accordo impegna tutti i lavoratori al suo rispetto e la firma apposta in calce, da quest'ultimi, ne conferma l'accettazione nel contenuto.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Agenzia Mobilità Romagna



F.to CNA Ravenna

F.to R.S.A.

F.to USB Lavoro Privato

F.to UILTRASPORTI UIL

F.to FIT CISL

F.to FILT CGIL

F.to UGL Autoferrotramviari

F.to FAISA CISAL

Note a verbale:

l'agenzia dichiara che trattasi di ipotesi vincolata, per la propria parte, all'approvazione dei soci di AMR

le OO.SS. dichiarano che l'ipotesi è vincolata, per la propria parte, all'approvazione dell'assemblea dei lavoratori